



Tribunale di Salerno

*Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Valentina Pierri	Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iervolino	Giudice

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione all'udienza del 28.12.2021, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, notificato in data 25.05.2020 contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, promosso

DA

[REDACTED] nata in Nigeria in data 29.09.1995, di cittadinanza nigeriana, (Id Vestanet [REDACTED] CUI [REDACTED]) elettivamente domiciliata a Napoli (NA), piazza Cavour 139, presso lo studio dell'avvocata Ida Laudisa dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

INTERVENTORE EX LEGE

Motivazioni in fatto e diritto della decisione



Con ricorso depositato in data 24.06.2020, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale – sopra indicato, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e di protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con memoria depositate in data 29.7.2020 ma non rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno.

All'udienza del 28.12.2021, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa era riservata in decisione.

1.- In via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice.

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

2. 2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese



di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del presente decreto, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173:

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il precedente D.L. n. 113/18 aveva eliminato: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento



della protezione speciale i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).

L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemiets c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemiets c. Germania, § 29; Botta c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC).

Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona". (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Si tratta, dunque, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.

Ora, il decreto-legge n. 130/2020 contiene una disciplina transitoria.

L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede infatti espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.



3. Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, si può passare all'esame nel merito della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale di Salerno, nelle tre audizioni tenutesi in data 20.12.2016, 27.06.2019, e 15.01.2020, la ricorrente dichiara di essere cittadina nigeriana, di essere nata e cresciuta nel villaggio di Ewohime, nelle vicinanze di Uromi, nello Stato di Edo, e di aver successivamente vissuto a Benin City, di aver frequentato unicamente le scuole elementari, di aver imparato il mestiere di parrucchiera e di essersi sostenuta elemosinando prima di decidere di espatriare. Riferisce di non essere sposata e non avere figli e di essere orfana, avendo perso entrambi i genitori - trasferitisi a *Sabu Geri* (fonetico, presumibilmente riferendosi a Sabon Gari), nello Stato di Kano, nel nord della Nigeria, e convertitisi all'islam, a causa di un attentato in una moschea nel 2014 – e successivamente, sempre nel 2014, la nonna paterna, a cui era stata da questi affidata, a causa del dolore per la perdita del figlio. Specifica di non essere attualmente in contatto con nessuno nel Paese di origine. Afferma di essere di etnia esan, di parlare inglese pidgin e isan, e di professare la religione cristiana. In merito alla morte dei genitori, riferisce di aver saputo dal proprietario di casa che i suoi erano morti a causa di un attentato in moschea nel novembre 2014, dove si trovavano essendosi convertiti all'islam. Dichiara di aver continuato a studiare come apprendista parrucchiera e che dopo sette mesi anche la nonna paterna, con cui viveva nello Stato di Edo, moriva. Sostiene di essersi ritrovata sola e di essere stata costretta ad elemosinare per mantenersi. Specifica di aver dunque deciso di espatriare non volendo continuare a soffrire a causa della povertà. Aggiunge di aver pagato il viaggio con i soldi ottenuti facendo l'elemosina e di essere partita insieme ad altre amiche che volevano espatriare. Sul punto, a domanda del funzionario istruttore, precisa di aver conosciuto una ragazza che si trovava nella sua medesima situazione e che decidevano di partire insieme, aggiungendo di aver saputo che si dirigevano in Italia. Specifica di aver raggiunto la Libia in circa tre settimane, attraversando la Nigeria e il Niger. Dichiara di essere rimasta in Libia per circa tre settimane, vivendo nella casa del trafficante insieme alle proprie amiche. Precisa che queste uscivano di giorno per andare a prostituirsi, incitandola a fare lo stesso, e quando rientravano dividevano con lei i soldi per fare la spesa e sostentarsi. Spiega che in seguito al suo rifiuto di prostituirsi veniva cacciata dall'abitazione e veniva ospitata da un uomo appena conosciuto fino a quando non riusciva ad imbarcarsi, pagando la traversata con i propri soldi, e facendo ingresso in Italia il 10.07.2015. Aggiunge di aver sentito un'unica volta quest'uomo successivamente all'arrivo in Italia per informarlo che era arrivata sana e salva poiché lui si era comportato bene con lei. In merito alla propria permanenza in Italia afferma di essersi allontanata dal centro di accoglienza dopo due settimane dal suo arrivo nel Paese, seguendo il consiglio di alcune connazionali, che le dicevano che restando nel centro non avrebbe avuto un futuro, con cui prendeva una casa in affitto a Napoli. Aggiunge di aver lasciato l'appartamento perché le amiche volevano che si prostituisse insieme a loro, e lei rifiutava di farlo e di essersi dunque trasferita a casa di un'altra amica che lavorava come parrucchiera per una signora. Specifica che questa signora insegnava anche a lei come fare i capelli e che iniziava anche lei a lavorare come parrucchiera per mantenersi. Dichiara di aver poi conosciuto un connazionale, anch'esso richiedente asilo, con cui si fidanzava e andava a convivere. Sostiene che l'uomo, che lavorava con regolare contratto, la maltrattava, aggredendola fisicamente, e che la rimproverava perché non guadagnava abbastanza con il suo lavoro di parrucchiera, pressandola affinché andasse in strada "come le altre ragazze". Precisa di non sapere cosa volesse farle fare l'uomo per strada. Continua riferendo di essersi



successivamente lasciata con l'uomo ed essersi fidanzata con un connazionale con cui convive attualmente e che lavora regolarmente e la supporta. Aggiunge tuttavia di avere difficoltà poiché non lavora. Afferma di temere, in caso di rimpatrio, di ritrovarsi nuovamente sola, priva di una rete familiare e amicale, e senza soldi per sostentarsi. In sede di audizione amministrativa produce copia del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale.

La Commissione Territoriale ha respinto le richieste della ricorrente ritenendo le dichiarazioni sugli elementi principali della richiesta di protezione internazionale di carattere personale ed economico e dunque non integranti i requisiti indicati dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiata. L'autorità amministrativa ha escluso inoltre la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. b), in quanto dalle dichiarazioni rese, comunque ritenute non attendibili, non sarebbe emerso alcun rischio che la stessa possa essere sottoposta a pena capitale o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.

In particolare, con il ricorso introduttivo la ricorrente ribadisce i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale ed insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando di essere espatriata non solo a causa della condizione di vulnerabilità causata dalla perdita di tutti i propri familiari e della povertà, ma anche in ragione della sua appartenenza al genere femminile, esposto ad endemica violenza in Nigeria. Con riferimento a ciò, allega inoltre un nuovo elemento, ovvero di essere stata vittima di FGM. La stessa lamenta che l'autorità amministrativa non abbia adeguatamente valutato la vicenda da lei addotta alla base dell'espatrio, omettendo di considerare la sua condizione di giovane donna sola, del contesto del Paese di origine, e degli abusi patiti durante il viaggio, e rigettando la sua istanza di protezione internazionale. Unitamente al ricorso la stessa deposita copia: del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale, del modello C3, del contratto di locazione a nome dell'attuale partner dal 14.10.2019 al 12.10.2023, del codice fiscale e della carta d'identità.

Con nota difensiva depositata il 27.08.2020, il difensore produce, con specifico riguardo al profilo di vulnerabilità di genere dedotto in ricorso, certificazione medico-legale rilasciata dall'ASL di Caserta, distretto sanitario n. 19, serie C n. 0031117/6, attestante mutilazione genitale femminile di II grado secondo la classificazione dell'OMS.

In data 17.11.2021, è stato depositato certificato che attesta lo stato di gravidanza della ricorrente rilasciato dall'ASL di Caserta e, successivamente, in data 22.03.2022, copia dell'estratto di nascita e del codice fiscale della figlia minore della ricorrente, Gioia OHENHEN, nata a Napoli il 19.02.2022, nonché fotografie ritraenti la ricorrente, il compagno e la loro figlia minore.

Alla luce dell'istruttoria espletata, *questo Collegio ritiene che nel merito la cittadinanza nigeriana, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione e la zona di provenienza risultino credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa.*

Quanto alle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione con l'autorità amministrativa, il Collegio rileva la presenza di diversi indicatori di tratta – tra cui la zona di provenienza, la giovane età, la scarsa alfabetizzazione, il vissuto di disagio economico, e la stessa



ambiguità relativa alle ragioni e alle modalità dell'espatrio, ai benefattori incontrati nel percorso, e al vissuto in Libia e in Italia – suscettibili di essere oggetto di approfondimento istruttorio.

Nondimeno, la disamina degli elementi allegati con il ricorso introduttivo rende superflua la fissazione di apposita udienza per l'audizione giudiziale.

Invero, dagli atti emergono elementi sufficienti per ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata in ragione dell'appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale e della persecuzione continua subita, come evidenziato dalle nuove allegazioni fornite nel corso del presente giudizio, corroborate da documentazione rilasciata da ente sanitario pubblico, relative alla mutilazione genitale di II tipo subita dalla ricorrente nel Paese di origine.

Difatti, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati fa rientrare a pieno titolo le donne nella definizione di gruppo sociale, in quanto *“costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini”* (UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1 – La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>).

È indubbio che la ricorrente abbia subito, in quanto donna, atti persecutori, concretizzatisi nella mutilazione genitale a cui veniva sottoposta nel Paese d'origine. Sul punto, si noti che *“l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) considera la FGM una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione. Il riconoscimento della FGM come forma di persecuzione è sostenuto, in prima istanza, dagli sviluppi dei diritti umani a livello internazionale e regionale. Tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne¹⁰, tra cui il diritto alla non-discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. La FGM inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”* (UNHCR, *Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile*, maggio 2009, <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/nota-acnur-mgf.pdf>).

Nonostante si rilevi che la ricorrente non abbia espresso un timore fondato di essere sottoposta nuovamente a MGF, né che abbia allegato di temere di essere costretta a sottoporre la propria figlia minore a tale pratica, né di poter essere stigmatizzata in caso di rifiuto di sottoporre a tale mutilazione la bimba, il Collegio ritiene che la passata persecuzione subita dalla ricorrente sia stata così atroce che il danno inflitto alla stessa, anche se non ripetuto, sia da ritenersi continuo. Vedasi, European Union Agency for Asylum, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale: “Possono esistere casi in cui, anche se è comprovato che il danno non si ripeterebbe, le persecuzioni subite in passato potrebbero essere state talmente efferate da far ritenere che il danno sia di carattere continuativo”* (https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf) e UNHCR, *Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione*



genitale femminile: “anche se la mutilazione è considerata un’esperienza unica e trascorsa, potrebbero anche esservi ragioni inoppugnabili derivanti da tale passata persecuzione per riconoscere alla richiedente lo status di rifugiato. Potrebbe essere questo il caso in cui la persecuzione patita sia considerata particolarmente atroce e la donna o ragazza stia ancora vivendo perduranti effetti traumatici o psicologici, che rendano intollerabile il rinvio nel paese d’origine” (<http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/nota-acnur-mgf.pdf>).

Per le ragioni suesposte, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.

4.- La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

All’accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, la conferma dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via anticipata e provvisoria con la delibera del locale COA del 6.7.2020.

Si provvede alla liquidazione del compenso come da separato decreto ai sensi dell’art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- ACCOGLIE il ricorso e riconosce alla richiedente lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07;
- COMPENSA le spese.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 6.4.2022.

Il Giudice est.

Dott.ssa Valentina Pierri

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

